



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 58 del 15 APRILE 2015**  
**(odg 04 del 15/04/2015)**

**OGGETTO: Comune di LONIGO (VI). Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.**

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS**  
**D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21/01/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Lonigo con DGC n.76 del 17.03.05 ha adottato il "Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale preliminare", ai sensi della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale. In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre



che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale.

- Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione. Con DCC n.71 del 2.12.14 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.

- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n.118 del 12.12.14, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "L'Arena" e "Il Giornale di Vicenza" del 5.12.14.

- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune nei termini di legge sono pervenute n.30 osservazioni delle quale n.2 rilevanti o con attinenza ambientale.

**DATO ATTO** che:

- La Commissione Regionale V.A.S., con parere n.11 del 09.02.2010, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare al Documento Preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Lonigo (VI) con prescrizioni che dovevano essere ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- Prot. n. 26228 del 05/12/2014;
- Prot. n. 26876 del 15/12/2014;
- Prot. n. 99 del 05/01/2015;
- Prot. n. 5367 del 09/03/2015;
- E-mail del 02/04/2015;

**ESAMINATI** i pareri pervenuti da parte degli Enti aventi competenza in materia Ambientale consultati:

- *Parere Regione Veneto – Genio Civile prot. 546940 del 22/12/2014;*
- *Parere del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione prot. 1449/FC/mp del 23/12/2014;*
- *Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici prot. 0016883 del 29/12/2014;*
- *Parere della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza prot. 1218 del 20/01/2015;*
- *Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici prot. 0002077 del 17/02/2015;*

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica per la valutazione di Incidenza N. 21/2015 del 20 gennaio 2015 con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale Regionale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica n. 04 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 15/04/2015 predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta in generale correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione di molti effetti



significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.

- Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritano una particolare attenzione in fase di pianificazione.

Il R.A. adottato ha analizzato le diverse matrici ambientali; lo stesso R.A. dovrà essere aggiornato con tutti gli approfondimenti contenuti nel fascicolo integrativo.

- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità più importanti ed evidenti presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

- La metodologia valutativa applicata, anche alla luce dei chiarimenti ed approfondimenti aggiuntivi formulati in sede istruttoria, presenta una sostanziale e generale corretta impostazione e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione strategica del piano.

- Sempre alla luce delle integrazioni fornite durante l'iter istruttorio è stato però possibile approfondire gli aspetti valutativi ed evidenziare però che non tutte le azioni individuate nella tavola 04 delle trasformabilità possono ritenersi completamente valutate.

Alla luce della metodologia utilizzata, del grado di dettaglio della stessa e della particolarità di alcune azioni strategiche sono emerse ulteriori considerazioni.

- Relativamente alla individuazione di Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale - art. 39 e di Aree di Riqualficazione e Riconversione - art. 40, pur prendendo atto delle valutazioni svolte nel R.A. dal valutatore, si ritiene che le modalità di trasformazione demandate ad Accordo fra Pubblico e Privato (art. 6 L.R. 11/2004) o ad Accordo di Programma (art. 7 L.R. 11/2004) o al P.I. per quanto riguarda gli interventi indiretti attuabili mediante PUA, non consenta una corretta valutazione di sostenibilità di diversi interventi citati. Per tale motivazioni si ritiene che gli interventi individuati da tali articoli che abbiano funzioni diverse da quella residenziale e/o non compatibili con la residenza, debbano essere sottoposti ad una successiva Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
- Relativamente all'area posta in adiacenza al fiume Guà, posta lungo la S.P. 17 Almisano e via Zara, per la quale è prevista una linea di espansione residenziale e perimetrata come area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, ambito 12, preso atto che tali ambiti sono stati cartografati nella tavola delle fragilità come aree a ristagno idrico o aree esondabili, si ritiene che il PUA che attuerà l'urbanizzazione di tali ambiti dovrà essere sottoposto a successiva Verifica di Assoggettabilità specialmente in riferimento alle problematiche legate agli aspetti idraulici e idrogeologici.
- Relativamente alla individuazione di Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni (produttivo) - art. 37, si rileva l'espansione di aree produttive nella porzione a nord del territorio comunale in ampliamento delle aree presenti nel territorio Comunale di Gambellara. Per tale nuovo ambito, peraltro previsto in ampliamento di aree appartenenti ad altro territorio comunale, si ritiene che le valutazioni svolte non abbiano completamente valutato tutte le ricadute sulle varie componenti ambientali e specialmente non hanno considerato gli effetti sinergici e cumulativi. Per tali motivazioni si ritiene che l'attuazione di tale azione strategica debba essere sottoposta a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.
- Sempre relativamente alle linee preferenziali di sviluppo produttivo previste nell'ambito consolidato inserito nella zona produttiva di Lonigo, si ritiene che



l'attuazione di tale previsione strategica debba essere valutata successivamente in sede di redazione del PUA che ne darà attuazione.

- Sul punto si rende necessario che vengano messe in atto le adeguate misure di mitigazione nella fascia a ridosso con l'ambito ad edificazione diffusa posto lungo il tracciato della S.P. 17.
- Relativamente alla individuazione di aree potenzialmente trasformabili già previste dal PRG - art. 35, si prende atto del fatto che gli interventi di trasformazione sono subordinati a PUA, a Comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato. Per tale motivo si ritiene che tali trasformazioni debbano essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013".
- Relativamente alla individuazione di ambiti destinati a Servizi di interesse comune di maggior rilevanza - art. 36, e con particolare riferimento ai servizi di rilevanza strategica, quali: spazio fieristico (ambito destinato ad accogliere la Fiera Campionaria di Lonigo ed altre manifestazioni o eventi simili), polo scolastico e ad attrezzature sportive, (ambito destinato alla realizzazione di una sorta di campus scolastico con annessi impianti sportivi), attrezzature al servizio della mobilità (parcheggi, sosta autoarticolati, servizi igienici, etc.), clinica veterinaria, nuova caserma dei vigili del fuoco, area camper service, derivante dall'attuazione delle direttive del P.A.Mo.B (ambito attrezzato dei servizi necessari ad ospitare camper), attrezzature a supporto della mobilità (integrazione della stazione ferroviaria con servizi per creare la "Porta Berici" per l'accesso alla città ed alla collina), si prende atto di quanto riportato dal valutatore nel fascicolo integrativo volontario trasmesso in data 02/04/2015 ed acquisito al prot. reg. al n.147104 dell'8.04.15, e si ritiene che gli strumenti attuativi che daranno attuazione a tali azioni strategiche dovranno essere sottoposti a successiva verifica di assoggettabilità, in quanto allo stato attuale non vi sono elementi sufficienti per una corretta valutazione di sostenibilità.
- Sempre relativamente alle aree a servizi previste dal PAT, anche se confermate del PRG, si ritiene che le azioni strategiche che possono generare trasformazioni territoriali oggi non contemplate, dovranno essere precedute da una verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006.
- Con riferimento alla individuazione di "Elementi Detrattori: Opere incongrue ed elementi di degrado" si prende atto della possibilità ammessa al P.I. di modificare le destinazioni d'uso. Per tale situazione si ritiene che la metodologia attuata non abbia adeguatamente valutato la sostenibilità ambientale e pertanto si ritiene che la stessa dovrà essere valutata in sede attuativa.
- Con riferimento alla individuazione di diverse previsioni viabilistiche indicative (Infrastrutture della mobilità - art. 47), si ritiene che le stesse non siano state valutate all'interno del R.A. Sul punto si prende atto del fatto che si demanda al P.I. la definizione dei tracciati, la messa in sicurezza dei tracciati e la definizione delle adeguate misure di mitigazione ambientale.  
Per tale motivo si ritiene che i P.I. che daranno attuazione a tali infrastrutture, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.
- Con riferimento alla individuazione nella carta delle Fragilità di "aree a ristagno idrico o aree esondabili" art. 29, si richiama una particolare attenzione in merito all'osservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo citato. Si prende atto che nelle aree a rischio idraulico sono ammessi gli interventi previsti dal PRG e confermati dal PAT nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica e delle prescrizioni degli enti preposti. Qualsiasi nuovo intervento



urbanistico previsto in tali aree, in generale in aree soggette a dissesto idrogeologico, è subordinato alla realizzazione di misure di mitigazione delle pericolosità idrogeologica ed idraulica; tali opere andranno definite sulla base di uno specifico studio idrogeologico-idraulico.

- Con riferimento alle misure di mitigazione e compensazione ambientale citate nel R.A. si ritiene che le Modalità operative debbano essere recepite dalle NTA.

- Con riferimento allo studio per la Valutazione di Incidenza redatto per il PAT ed analizzato dal Servizio di Pianificazione Ambientale (rif. Parere 21/2015 del 20/01/2015) e con riferimento al fatto che il territorio di Lonigo è interessato dal sito della Rete Natura 2000 SIC IT3220037 "Colli Berici" (ATO4 - Ambito della collina), si prende atto che dall'esame della documentazione inviata e dall'esame dalle considerazioni svolte emerge che l'elaborato in esame risulta solo in parte conforme alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014 e che i giudizi espressi nello studio sulla significatività delle incidenze, poiché derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione cautelativa di alcune prescrizioni.

Alla luce delle considerazioni riportate nello studio si ritiene che prima dell'approvazione del piano ed in fase di attuazione del Piano stesso, dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito riportate in merito alla Valutazione di Incidenza che esamina gli effetti del Piano sui siti della Rete Natura 2000.

- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata ed in particolar modo con Programma regionale di sviluppo (P.R.S.), P.T.R.C., P.T.C.P., Piano Regionale dei Trasporti (PRT), Piano Regionale per le Attività di cava (PRAC), Piano generale di Bonifica (PGBTTR), Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA), Piano di tutela delle Acque (P.T.A.), Piano regionale di risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), Piano d'Area Garda-Baldo (P.A. MO.B), Rete Natura 2000.

- Prima dell'approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali.

- Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione.

## VISTA

la dichiarazione formulata dal Responsabile Servizio Ambiente e Territorio del Comune di Lonigo prot. n.5367/15 del 09/03/2015, trasmessa con nota n. 5367 del 9.03.15 ed acquisita al prot. n.103781 del 10/03/2015, si apprende che a seguito dell'adozione da parte del Consiglio Comunale del PAT avvenuta con Deliberazione n.71 del 02/12/2014, complessivamente sono pervenute n.30 osservazioni.

Dalla medesima dichiarazione si apprende che fra le osservazioni pervenute solamente n.2 sono state considerate rilevanti o di qualche interesse ambientale (osservazioni n.1 e n.23).

## RITENUTO che:

la metodologia utilizzata consente di valutare la complessiva sostenibilità delle strategie di piano, con opportuni approfondimenti valutativi in sede di redazione dei Piani Urbanistici Attuativi e dei Piani degli Interventi,



---

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME  
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006  
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Lonigo (VI), con la realizzazione degli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati e con l'osservanza di tutte le prescrizioni/raccomandazioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT, a condizione che si ottemperi alle seguenti

**PRESCRIZIONI**

**1 Prima dell'approvazione del Piano:**

1.1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

1.1.1. relativamente alla individuazione di Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale è necessario integrare l'art. 39 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, gli Accordi Pubblico-Privato, gli Accordi di Programma, i PUA che daranno attuazione all'azione strategica, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatta salva la destinazione residenziale o compatibile con la stessa e comunque fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013"*.

1.1.2. relativamente alla individuazione di Aree di Riqualificazione e Riconversione è necessario integrare l'articolo 40 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, gli Accordi Pubblico-Privato, gli Accordi di Programma, i PUA che daranno attuazione all'azione strategica, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatta salva la destinazione residenziale o compatibile con la stessa e comunque fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013"*.

1.1.3. relativamente alle "Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale" è necessario integrare l'art.37 con il seguente comma: *Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, il PUA che darà attuazione alle opere di urbanizzazione nell'ambito posto fra la SP17, il fiume Guà e via Zara (ambito soggetto a ristagno idrico o esondabile) dovrà essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006,*

1.1.4. relativamente alle "Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso (Produttivo)" è necessario integrare l'art.37 con il seguente comma: *Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i PUA che daranno attuazione alle aree produttive poste a Nord a confine con il Comune di Gambellara ed alle aree di completamento situate nella z.i. di Lonigo, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006,*

1.1.5. relativamente alle "aree potenzialmente trasformabili già previste dal PRG" è necessario integrare l'art.37 con il seguente comma: *Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, tutte le trasformazioni subordinate a PUA, a Comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006,*

1.1.6. relativamente alle "aree a Servizi di interesse comune di maggior rilevanza" è necessario integrare l'art. 36 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, gli interventi in attuazione dello spazio fieristico, del polo scolastico e delle attrezzature sportive, delle attrezzature al servizio della mobilità della clinica veterinaria, della nuova caserma dei vigili del fuoco, dell'area camper service, delle attrezzature a supporto della mobilità, per i quali oggi non è stato*



- possibile approfondire la sostenibilità ambientale, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.*
- 1.1.7. sempre relativamente alle aree a servizi è necessario integrare l'art. 36 con il seguente comma: *“Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, gli interventi che potrebbero generare delle trasformazioni territoriali, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.*
- 1.1.8. relativamente alla possibilità demandata al P.I. di individuare “Opere incongrue ed elementi di degrado”, è necessario integrare l'art. 43 con il seguente comma: *“Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, tutti gli interventi che prevedano cambio delle destinazioni d'uso, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.*
- 1.1.9. relativamente alle previsioni viabilistiche indicative individuate nella tavola 04 della Trasformabilità, è necessario integrare l'art. 47 con il seguente comma: *“Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, il Piano degli interventi che provvederà a riorganizzare la rete stradale esistente, a differenziare gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione, a garantire la messa in sicurezza delle intersezioni, nonché garantire nella progettazione della nuova viabilità adeguate misure di mitigazione ambientale e paesaggistica verso il territorio agricolo e le altre componenti del sistema ambientale, dovrà essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.*
- 1.1.10. relativamente alle “misure di mitigazione e/o Compensazione” individuate nel R.A. nel paragrafo “Modalità operative”, deve essere inserito un articolo specifico che ne dettagli i contenuti e dia chiare direttive al P.I.
- 1.1.11. di modificare l'art. 16 prescrizioni e vincoli come segue:  
“Per i piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 dovrà essere verificato il rispetto della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia.  
È vietata la trasformazione del suolo all'interno dei siti della Rete natura 2000 in presenza di aree riconosciute come habitat ai sensi della Direttiva 92/43/Cee in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.  
All'interno del sito Natura 2000 valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).  
Per gli ambiti indicati dal P.A.T. come edificazioni diffuse presenti all'interno dell'area Natura 2000 sono consentiti interventi di riqualificazione e recupero delle preesistenze e limitati e puntuali interventi di nuova edificazione. Tale nuova edificazione potrà essere individuata all'interno dei perimetri dei nuclei edilizi rurali, escludendo l'espansione verso il territorio rurale adiacente e non ricadendo in aree occupate da habitat e habitat di specie di interesse comunitario.  
Nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza (D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.) sono ammissibili le opere di urbanizzazione primaria relative al sistema dei sottoservizi in funzione delle costruzioni esistenti e nuove e le opere necessarie alla realizzazione e manutenzione dei servizi a rete.  
- E' vietata l'apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto. Sono fatte salve le attività estrattive in atto.  
- E' fatto divieto di qualsiasi operazione di bruciatura in area aperta e l'utilizzo di prodotti chimici sugli habitat e habitat di specie di interesse comunitario.”
- 1.1.12. per quanto riguarda le mitigazioni relative all'inquinamento luminoso, occorre implementare l'articolo 58 – *Indirizzi per il contenimento dell'inquinamento luminoso*  
- con le seguenti disposizioni:



- Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
- È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
- Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
- L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
- E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
- Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia devono rispettare questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
- E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

1.2. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs.4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.

## **2 Dopo l'approvazione del piano**

2.1. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.

2.2. Il Comune di Lonigo deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nel Parere della Regione Veneto – Genio Civile prot. 546940 del 22/12/2014, nel Parere del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione prot. 1449/FC/mp del 23/12/2014, nel Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici prot. 0016883 del 29/12/2014, nel Parere della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza prot. 1218 del 20/01/2015, nel Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici prot. 0002077 del 17/02/2015, del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

## **3 In sede di attuazione del Piano:**

3.1. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.





3.2. sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si prescrive:

- di non interessare habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico con gli strumenti attuativi, gli accordi di programma, i programmi complessi e in generale con l'attuazione delle strategie del piano in argomento;
- di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma) per i progetti e gli interventi in particolare facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano: 14 Piani di Livello Regionale e Piano d'Area Monti Berici (P.A.Mo.B.), 16 Sito di Interesse Comunitario, 41 Ambiti di edificazione diffusa, strutture turistico-ricettive e produttive sparse, 42 Nuclei storici rurali, 48 Itinerari ciclopedonali;
- di realizzare le azioni di cui agli articoli 14, 16, 41, 42 e 48 al di fuori del periodo di vulnerabilità delle specie di interesse comunitario, che verrà caso per caso riconosciuto nell'ambito della valutazione di incidenza ricompresa nelle procedure di autorizzazione;
- di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- di realizzare gli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche;
- di sviluppare i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale, riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (capp. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;
- di prevedere nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico:
  - la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;
  - l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
  - la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;

3.3. al fine di semplificare l'attività amministrativa e di dare attuazione alle fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. 2299 del 09 dicembre 2014, di raccomandare quanto segue:

- di ricomprendere negli studi per la valutazione di incidenza dei Piani degli Interventi la valutazione di piani attuativi, progetti e interventi previsti dal piano stesso (le fattispecie di esclusione pertinenti in tal caso sono quelle riferibili ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 di cui al paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014) o, in alternativa,
- di predisporre specifiche linee guida, da sottoporre a valutazione di incidenza, che definiscano l'esecuzione e la realizzazione dei progetti e degli interventi nell'ambito del territorio comunale.

3.4. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità per le parti non valutate nel



PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV 1717 del 03/10/2013.

3.5. Qualsiasi nuovo intervento urbanistico previsto in Aree sondabili o a ristagno idrico, e in generale in aree soggette a dissesto idrogeologico, dovrà essere eseguito nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica e delle prescrizioni degli enti preposti, nonché dovrà realizzare le adeguate mitigazioni delle pericolosità idrogeologica ed idraulica definite sulla base di uno specifico studio idrogeologico-idraulico.

3.6. Si dovrà porre particolare attenzione alla definizione delle aree di edificazione diffusa al fine di contenere il consumo di suolo.

3.7. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui al precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

*Il Presidente*

*della Commissione Regionale VAS*  
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

*Il Direttore della Sezione Coordinamento*  
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di **10** pagine